



PROTOCOLLO

FINALIZZATO A FACILITARE L'APPROVVIGIONAMENTO DI MATERIALE SANITARIO DESTINATO
AI SOGGETTI CHE A VARIO TITOLO OPERANO NEL SSN

LE SEGUENTI PARTI CONTRAENTI

(PARTI)

L'AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI

(ADM)

E

FEDERAZIONE NAZIONALE FORNITORI OSPEDALIERI DI BENI E SERVIZI

(FIFO)

CONSIDERATO che l'organizzazione Mondiale della Sanità, il 30 gennaio 2020, ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 una emergenza di sanità pubblica di carattere internazionale;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso alla insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il Regolamento (UE) N. 952/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 ottobre 2013 che istituisce il codice doganale dell'Unione;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 23 gennaio 1973 n. 43, e successive modificazioni, recante Testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale;

VISTA la determinazione direttoriale n. 102131 del 30 marzo 2020 con cui, ai fini dell'attuazione di quanto previsto dall'ordinanza n. 6/2020, sono stati definiti i presupposti e le procedure da seguire ai fini dello sdoganamento di merci con "svincolo diretto" e con "svincolo celere";

VISTA l'ordinanza n.6/2020 del 28 marzo 2020, con cui il Commissario Straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 ha previsto che l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli debba adottare ogni azione utile allo sdoganamento senza differimento dei dispositivi di protezione individuale (DPI) e degli altri beni mobili necessari al contrasto alla diffusione del COVID-19;

CONSIDERATA la necessità di assicurare la massima regolarità nell'approvvigionamento del materiale per le strutture ospedaliere, sia per ciò che concerne le necessità di cui esse abbisognano per far fronte all'emergenza epidemiologica in atto che per quanto concerne la loro attività ordinaria;

CONSIDERATO che FIFO, aderente diretta di Confcommercio Imprese per l'Italia, ha, tra i suoi compiti istituzionali, quello di promuovere e favorire servizi ed attività di assistenza e consulenza nonché quello di promuovere e sollecitare lo sviluppo di ogni iniziativa idonea a favorire il miglioramento economico, sociale, professionale e culturale del settore rappresentato;

CONSIDERATO che ADM, in forza della normativa unionale e nazionale di settore, svolge un importante ruolo nel controllo del traffico transfrontaliero delle merci da Paesi terzi;

AL FINE DI semplificare, razionalizzare ed efficientare la filiera di distribuzione delle forniture ospedaliere, assicurando che anche in un periodo emergenziale come quello attuale vi siano a disposizione congrue scorte idonee a coprire le esigenze di approvvigionamento degli ospedali, evitando al contempo che, da un lato, la gestione di tali scorte e, dall'altro, le carenze di materiali che si avrebbero in assenza delle stesse, possano alimentare pressioni speculative sui loro prezzi;

le parti in epigrafe,

CONVENGONO E DETERMINANO QUANTO SEGUE

Articolo 1

(Attività dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli)

1. L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli provvederà, tramite proprie direttive interne, a garantire che gli ordini effettuati in base al presente protocollo siano sdoganati con le procedure più celeri a disposizione, fornendo la necessaria assistenza amministrativa.

Articolo 2

(Attività di FIFO e delle sue associate)

1. Le imprese associate a FIFO, in possesso del Codice ATECO 46.46.30 e del Codice ATECO 47.74.00, possono importare mascherine, DPI e beni mobili utili alla lotta al COVID-19, anche destinati a costituire

scorte di magazzino; ciò al fine di garantire la continuità, sia in urgenza che in elezione, delle forniture in favore di tutti i soggetti che a vario titolo operano nel SSN, a cui l'attività delle imprese associate FIFO è rivolta. Tale approvvigionamento, per quanto attiene mascherine, DPI e beni mobili utili alla lotta al COVID-19, può essere effettuato utilizzando la procedura di "Svincolo diretto".

2. Tenuto conto che il predetto approvvigionamento, per quanto attiene i DPI e gli altri beni mobili che possono, in linea generale, essere oggetto di requisizione a norma dell'art. 6 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 in costanza della fase emergenziale dovuta all'epidemia da COVID-19, non ha né può avere intenti speculativi, FIFO si impegna a verificare che le proprie associate, nell'effettuare tali forniture a valere sulle scorte di magazzino di cui sopra, praticino prezzi di vendita, ai clienti finali, a compensazione dell'attività d'impresa svolta comunque non superiori al 20% del "valore" derivante dalla somma dei costi sostenuti per l'acquisto (come desumibili dai relativi documenti doganali), per le relative spese accessorie (trasporti, oneri, etc.) nonché per tutti gli ulteriori oneri aziendali (a titolo esemplificativo e non esaustivo: spese generali, personale, logistica, oneri finanziari e quanto altro) forfettariamente quantificati nel 30% del prezzo di acquisto e spese accessorie.
3. A verifica di quanto stabilito nel comma precedente, le imprese associate, comunicano alla FIFO le importazioni effettuate ai sensi del presente protocollo, specificando il tipo di merce importata, il prezzo unitario corrisposto e la relativa quantità. Le imprese associate comunicano altresì, il destinatario della fornitura, il tipo di merce fornito, il prezzo di vendita unitario praticato, la relativa quantità e l'identificativo o gli identificativi dell'importazione con la quale/con le quali è stata costituita la scorta di merce oggetto di vendita.
4. Le associate a FIFO che effettueranno acquisti per rifornire i loro magazzini ai sensi del presente Protocollo d'intesa, utilizzeranno tali merci esclusivamente per soddisfare la domanda di forniture da parte di tutti i soggetti che a vario titolo operano nel SSN loro clienti.
5. Sulla base delle informazioni di cui al comma 3, FIFO verifica, anche a campione, che le proprie associate, per le operazioni di vendita e fornitura eseguite in favore dei soggetti operanti nel SSN, rispettino i termini del presente Protocollo d'intesa e, in particolare, il limite di prezzo di cui al comma 2.
6. FIFO comunica ad ADM, tenendolo aggiornato, l'elenco delle proprie associate che possono accedere, ai sensi del presente protocollo, all'importazione con "svincolo diretto", avendo cura di comunicare tempestivamente la rimozione dall'elenco di quelle associate che all'esito dei controlli di cui al comma precedente, non avessero rispettato il parametro di cui al comma 2. L'elenco comprende, per ogni associata, la denominazione, la sede legale e la partita IVA.

Articolo 3

(Disposizioni finali)

1. Le procedure di cui al presente Protocollo, da applicarsi nella vigenza della situazione emergenziale legata al contagio e alla diffusione di COVID 19, sono da considerarsi prevalenti e da attuare, limitatamente al periodo dell'emergenza, nei confronti delle attività e delle procedure adottate normalmente. Le stesse verranno meno al cessare della situazione emergenziale o in caso di interventi normativi, comunitari o nazionali, che non ne rendano più possibile l'applicazione.
2. Le Parti contraenti provvedono, con proprie determinazioni, assunte in conformità ai propri ordinamenti interni, all'attuazione del presente protocollo nel rispetto della normativa vigente in materia di

protezione dei dati personali, con particolare riguardo all'adozione di idonee e adeguate misure di sicurezza. Le finalità e le modalità del trattamento dei dati personali devono conformarsi ai principi di necessità e di legalità, nonché agli ulteriori principi e regole contenute nel Regolamento UE/2016/679 e nel D. Lgs. n. 196/2003 come modificato dal D. Lgs. 101/2018.

3. Il seguente protocollo si applica alle procedure in corso alla data di sottoscrizione e le attività sin qui svolte si intendono ratificate dalle Parti.

Roma, 21 maggio 2020

ADM
Il Direttore Generale
Marcello Minenna



FIFO
Il Presidente
Massimo Riem

